

Circ. n. 53

Bergamo, 24 settembre 2021

A tutti i docenti
A tutto il personale ATA

Oggetto: Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra gli insegnanti;
4. durante gli intervalli;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. durante il tragitto dalle aule alla palestra, dalle aule ai laboratori;
7. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assicurarne la vigilanza, coadiuvati dai collaboratori scolastici nelle modalità sotto definite, fino alla loro uscita dall'edificio scolastico.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle attività scolastiche, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

L'ingresso degli alunni negli edifici scolastici della sede e del Seminario è alle ore 7:45.

Nella succursale del Seminario gli alunni accederanno all'edificio alle ore 7:55.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a vigilare sugli alunni nei comparti dell'edificio a loro assegnati, non consentendo loro di affollarsi fuori dalle aule e invitandoli a mantenere un comportamento disciplinato e, comunque, consono alla sede scolastica, come stabilito dal Regolamento d'Istituto. Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva senza attardarsi durante lo spostamento.

Sempre per favorire il cambio di turno tra gli insegnanti e, quindi, per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno degli insegnanti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di sede o all'Ufficio di Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI

I docenti dell'ora precedente l'intervallo faranno vigilanza in classe sugli studenti (situazioni di trasferimenti verranno gestite con copertura alternativa di un altro docente o collaboratore scolastico). I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigileranno oltre al corridoio di competenza, anche i bagni. Sono esentati dall'obbligo di vigilanza durante gli intervalli i docenti che in quei lassi di tempo si trasferiscono dalla sede alla succursale o viceversa.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività scolastiche, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad accertarsi che l'uscita degli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio avvenga in modo regolare ed ordinato.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALLE AULE ALLA PALESTRA, DALLE AULE AI LABORATORI

Durante il tragitto dalle aule alla palestra e ai laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente dell'attività interessata.

7. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Si sottolinea, infine, che:

le figure di riferimento per problemi sulla vigilanza sono, oltre che il Dirigente Scolastico, il Vicario prof. Moretti, il secondo collaboratore del DS prof. Viscomi, il responsabile della Succursale al Seminario prof. Messi, secondo le mansioni indicate nel funzionigramma disponibile sul sito dell'Istituto.

**Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori**

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93